

# Verbale di Accordo

Oggi 12 maggio 2020 si sono incontrati in via telematica :

- La società ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY SRL rappresentata dal dott. Salvatore Firenze
- Filcams - Cgil Nazionale con delega al funzionario provinciale sig. Lorenzo Masili
- Uiltucs - Uil Nazionale con delega alla funzionaria provinciale sig.ra Gabriella Dearca
- le Rsa Cgil sig.ra Cristina Bellia
- la Rsa Uil sig.ra Paola Spadoni

Premesso che

la Società, con lettera del 27 aprile 2020, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato la procedura di consultazione sindacale per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi del D.L. n°18 del 17/03/2020 e di quant'altra normativa nazionale e regionale in materia;

La Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del 30 aprile 2020, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni Unità locale interessata dalla sospensione;

La Società ha illustrato alle OO.SS: le ragioni che hanno determinato la richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), con causale "Emergenza COVID-19" ai sensi del D.L. n.18 del 17.3.2020; nello specifico la Società ha precisato che, a fronte dei provvedimenti ministeriali adottati per far fronte alla situazione emergenziale causata dal virus COVID-19, si sono corrispondentemente determinate gravi contrazioni nelle attività commerciali causando una forte riduzione delle attività lavorative, rendendosi, di conseguenza, necessaria l'adozione immediata di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale, mediante l'intervento di strumenti di integrazione salariale;

Le Parti hanno pertanto convenuto che il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'Azienda;

La Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;

Le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di attivazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).-

Le parti convengono che

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo;  
Non essendo possibile prevedere i tempi di pagamento da parte dell'Inps dell'integrazione salariale relativa al periodo di sospensione o riduzione (a seconda dei casi) dell'attività lavorativa oggetto del presente verbale, al fine di salvaguardare il reddito dei lavoratori coinvolti si convengono le seguenti misure:
  - o In occasione dello stipendio del mese successivo alla richiesta scritta del singolo dipendente



l'azienda erogherà la somma lorda a titolo di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato. Sono esclusi dalla presente misura i dipendenti il cui il TFR è stato totalmente destinato a fondi pensionistici complementari o il cui TFR è stato ceduto in garanzia tramite un contratto di finanziamento.

In considerazione del fatto che l'azienda è tenuta, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, al versamento presso l'Inps del TFR maturando a decorrere dal 01/01/2006, in ogni caso non potrà essere presa in considerazione la quota di TFR accantonata presso il Fondo di Tesoreria dell'Inps.

- In occasione dello stipendio del mese successivo alla richiesta scritta del singolo dipendente l'Azienda erogherà una somma lorda massima mensile tale da compensare la retribuzione persa in occasione dell'utilizzo della CIGD senza applicazione di interessi. Tale anticipo sarà in ogni caso di ammontare massimo di **€uro 2.500,00 lordi** per ciascun richiedente, per l'intera durata della CIGD. L'anticipo sarà recuperato dall'azienda, una volta cessato l'utilizzo della CIGD, mediante n. 10 rate mensili. Il recupero delle rate dell'anticipazione comincerà in ogni caso in occasione dello stipendio del mese **di Ottobre 2020**. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per qualsivoglia motivo, prima della integrale restituzione della somma anticipata, l'Azienda procederà al recupero dell'importo residuo direttamente dalle spettanze di liquidazione e dal Trattamento di Fine Rapporto

- 3) In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale ai sensi del vigente CCNL Commercio;
- 4) Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà della CIGD;
- 5) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, tutti gli Istituti legali e contrattuali matureranno come da normativa di legge e di CCNL;
- 6) Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, verranno fissati - di norma a cadenza mensile - incontri di verifica su richiesta di una delle parti;
- 7) L'azienda si impegna a inviare il presente accordo a tutti i lavoratori interessati;
- 8) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire la disciplina della Cigd, le parti si incontreranno per valutarne l'impatto rispetto alle presenti intese raggiunte.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società   


Filcams - Cgil Milano Lorenzo Masili  
Uiltucs Uil Lombardia Gabriella Dearca  
Rsa Cgil Cristina Bellia  
Rsa Uil Paola Spadoni

*Cristina Bellia*  
*Paola Spadoni*  
*Lorenzo Masili*